

È in vigore dall'11 marzo fino al 3 aprile 2020 il decreto emanato dal presidente Stefano Bonaccini e che stabilisce le nuove regole per il contenimento dell'emergenza sanitaria su tutto il territorio della Regione Emilia Romagna. Le disposizioni riguardano in particolare le **limitazioni per le attività del settore somministrazione alimenti e bevande e la sospensione dei mercati ordinari e straordinari**, già contenute nell'art. 1 del Dpcm dell'8 marzo 2020, e che ora si estendono a tutto il Paese, come decretato nel Dpcm del 9 marzo.

In breve:

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 lettera n) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 (*attività consentite nella fascia oraria dalle ore 6 alle ore 18, con obbligo a carico del gestore di garantire la distanza interpersonale di almeno un metro - n.d.r.*) si estendono a **tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l'asporto (compresi preparazione di pasti da portare via "take-away" quali a titolo d'esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio che non dispongono di posti a sedere).**
2. Le attività di cui al punto 1 del presente decreto e quelle di cui alla lettera n) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, osserveranno anche la **chiusura al pubblico per l'intera giornata nei giorni festivi e prefestivi**. Per tutte queste attività è comunque sempre **consentito, nel rispetto delle norme vigenti in materia, il servizio di consegna presso il domicilio o la residenza del cliente, con la prescrizione per chi organizza l'attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma - di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali;**
3. Le disposizioni del comma 1 **non si applicano ai servizi di ristorazione erogati all'interno di strutture ricettive** quali a titolo di esempio alberghi, residenza agriturismi, villaggi turistici, campeggi, Ostelli e Bed & Breakfast **per i clienti che vi soggiornano;**
4. Sono **sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercatini e le fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva** per la vendita di **prodotti alimentari e più in generale, ai posteggi destinati e utilizzati per**

la vendita di prodotti alimentari;

5. Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data dell'11 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020.

Gli uffici della Confesercenti sono aperti e disponibili per fornire tutte le informazioni. Si suggerisce, se possibile, di privilegiare comunicazioni telefoniche e mail.